

DELIBERAZIONE 29 SETTEMBRE 2016
530/2016/R/EEL

APPROVAZIONE DELLE REGOLE PER L'ALLOCAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO
TRANSFRONTALIERA, VALEVOLI PER L'ANNO 2017

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 29 settembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) n. 1222/2015 della Commissione del 24 luglio 2015;
- il regolamento (UE) n. 2016/1719 della Commissione del 26 settembre 2016 che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine;
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003 n. 290;
- la legge 23 agosto 2004 n. 239;
- la legge 29 luglio 2015, n. 115 (di seguito: legge 115/15);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 come modificato dalla legge 115/15 (di seguito: decreto 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 24 novembre 2011, ARG/elt 162/11;
- la deliberazione dell'Autorità 5 febbraio 2015, 33/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 483/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 483/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 297/2016/R/eel;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 21 maggio 2015, 239/2015/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 239/2015/R/eel);
- il documento di ENTSOE del 2 aprile 2014, recante "Network Code on Forward Capacity Allocation" (di seguito: documento ENTSOE 2 aprile 2014);
- il documento per la consultazione di ENTSOE, recante "Allocation Rules for Forward Capacity Allocation", del 18 aprile 2016 e, in particolare, l' allegato no. 6,

recante “Annex 6 to the Allocation Rules Regional specific annex: Italian Borders” (di seguito: documento per la consultazione ENTSOE 18 aprile 2016);

- il documento di ENTSOE, recante “Allocation Rules for Forward Capacity Allocation“, del 29 giugno 2016 e, in particolare, l'allegato “Annex 6 to the Allocation Rules Regional specific annex: Italian Borders” (di seguito: documento ENTSOE 29 giugno 2016);
- il documento di ENTSOE, recante “Harmonised Allocation Rules for Forward Capacity Allocation Summary of the assessment of the comments from the public consultation”, del 29 giugno 2016;
- la raccomandazione di ACER del 22 maggio 2014, n. 2/2014, relativa al documento ENTSOE 2 aprile 2014;
- le conclusioni del 21° *Electricity Florence Forum*, del 5 e 6 Dicembre 2011;
- il piano di lavoro del triennio 2011-2014 dell'Iniziativa Regionale per il Centro Sud Europa (“Central-South Region Electricity Regional Initiative Work Plan 2011-2014”) del Novembre 2011;
- il rapporto “ACER Regional Initiatives Status Review Report 2015”, del 9 febbraio 2016;
- il documento titolato “Commission Regulation (EU) establishing a guideline on forward capacity allocation”, come approvato in Comitologia dagli Stati membri, il 30 ottobre 2015 (di seguito: documento CE 30 ottobre 2015);
- la comunicazione di Terna all'Autorità del 15 luglio 2016 (prot. Autorità 21220 del 25 luglio 2016, di seguito: comunicazione Terna 25 luglio 2016);
- la comunicazione di Terna all'Autorità del 2 settembre 2016 (prot. Autorità 24844 del 9 settembre 2016, di seguito: comunicazione Terna 9 settembre 2016);
- la comunicazione dei gestori della rete di trasmissione operanti sui confini nord italiani (APG, RTE, ELES, SWISSGRID, TERNA) ai regolatori del 9 settembre 2016 (prot. Autorità 25067 del 12 settembre 2016, di seguito: comunicazione 12 settembre 2016).

CONSIDERATO CHE:

- sulla base della *roadmap* per l'implementazione del mercato elettrico europeo predisposta nell'ambito delle Iniziative Regionali e ratificata negli esiti dell'*Electricity Regulatory Forum*, la Commissione Europea e ACER hanno invitato ENTSOE a redigere, a partire dal 2016, delle regole di allocazione dei diritti della capacità di trasporto di lungo termine (per mezzo di aste annuali e mensili) che prevedano dei meccanismi di allocazione il più possibile armonizzati a livello europeo;
- nel corso del 2015 ENTSOE si è fatto promotore dell'iniziativa di implementazione anticipata e volontaria del “Network Code on Forward Capacity Allocation”, nella sua versione del 2 aprile 2014, con particolare riferimento all'armonizzazione delle regole di allocazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto a lungo termine “Allocation Rules for Forward Capacity Allocation”, valevoli per il 2016;

- con la deliberazione 483/2015/R/eel, l’Autorità ha, tra l’altro, verificato e positivamente approvato - per quanto di competenza - la proposta di regole “Allocation Rules for Forward Capacity Allocation”, valesvoli per il 2016;
- nel corso del 2016, ENTSOE ha pubblicato il documento per la consultazione ENTSOE 18 aprile 2016, ivi inclusi 10 allegati con ambito di applicazione a livello regionale, relativo alle regole di allocazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto a lungo termine “Allocation Rules for Forward Capacity Allocation”, valesvoli per il 2017. La predetta consultazione si è tenuta dal 18 aprile al 18 maggio 2016;
- in esito al processo di consultazione di cui al precedente alinea, ENTSOE ha finalizzato e pubblicato il documento ENTSOE 29 giugno 2016 , recante “Allocation Rules for Forward Capacity Allocation”, ivi inclusi 7 allegati e la sintesi commentata delle osservazioni pervenute.

CONSIDERATO CHE:

- a partire dal 1 aprile 2011, la società CASC.EU S.A. (di seguito: CASC), con sede in Lussemburgo, gestisce le allocazioni di capacità transfrontaliera su base annuale, mensile e giornaliera per mezzo di aste esplicite per le Iniziative Regionali elettriche per il Centro Sud Europa e il Centro Ovest Europa;
- fin dal 2011 i regolatori e i gestori di rete delle due Iniziative Regionali hanno promosso l’armonizzazione delle rispettive regole di gestione delle aste esplicite, coinvolgendo dapprima i confini settentrionali della Svizzera e successivamente anche quello Francia-Spagna, al fine di massimizzare i benefici derivanti dalla gestione unica delle procedure d’asta svolte da CASC;
- il 24 giugno 2015 le *General Assembly* rispettivamente di CAO e di CASC, hanno approvato l’accordo di fusione per la creazione della società *Joint Allocation Office* (di seguito: JAO), con sede in Lussemburgo, quale *service company* preposta, tra l’altro, all’allocazione esplicita dei diritti di trasmissione della capacità transfrontaliera per conto dei TSO partecipanti, tra cui Terna, diventando il singolo punto di contatto per i soggetti precedentemente afferenti a CAO e CASC;
- l’allocazione dei diritti di trasmissione della capacità transfrontaliera da parte di JAO avviene, a partire dal 2016, sulla base delle regole “Allocation Rules for Forward Capacity Allocation”, predisposte e aggiornate annualmente da ENTSOE, ivi inclusi i relativi allegati, e approvate dalle competenti autorità di regolazione a cui i rispettivi TSO fanno riferimento;
- l’articolo 4 delle “Allocation Rules for Forward Capacity Allocation”, di cui al documento ENTSOE 29 giugno 2016, ammettono la possibilità di introdurre, a livello locale, tramite degli appositi allegati (*annex*) al documento principale, delle regole specifiche per una o più zone d’offerta compatibilmente al contesto regolatorio nazionale;
- in particolare, con il documento per la consultazione di ENTSOE 18 aprile 2016, è stato, tra l’altro, posto in consultazione l’allegato “Annex 6 to the Allocation Rules

Regional specific annex: Italian Borders”, in riferimento al regime di *firmness* valevole per il 2017;

- su richiesta di ACER ad ENTSOE e in linea con l’implementazione volontaria ed anticipata delle previsioni in materia di *firmness* contenute nel documento CE 30 ottobre 2015, le “Allocation Rules for Forward Capacity Allocation”, di cui al documento ENTSOE 29 giugno 2016, prevedono che:
 - per i confini sui cui è attivo il *market coupling* si adotti una regola di compensazione dei diritti di importazione allocati su base annuale e mensile che non possono essere utilizzati a seguito di interventi di riduzione della capacità (*curtailment*) da parte dei TSO, basata sul differenziale di prezzo dei mercati del giorno prima (*market spread compensation*), superando, qualora ancora in vigore, la regola che prevede la restituzione del prezzo d’asta originariamente pagato dagli operatori;
 - in caso di *curtailment* su una frontiera, la compensazione sia vincolata ad un massimale (nel seguito: *cap*) pari alla rendita di congestione raccolta su quella frontiera su base annuale, e non più mensile come nella versione delle medesime regole valida per il 2016.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 26, della legge 115/15, modifica il decreto legislativo 93/11, stabilendo, nell’ambito della procedura di infrazione n. 2014/2286, le disposizioni per la corretta attuazione della normativa europea con particolare riferimento alle competenze e ai poteri dell’Autorità di regolazione in materia di modalità e condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione nazionale;
- in riferimento al regime di *firmness* sui confini italiani, le regole approvate per l’allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera valevoli per il 2016 di cui alla deliberazione 483/2015/R/eel prevedevano:
 - sui confini Italia-Francia e Italia-Slovenia, di adottare, in via sperimentale, l’introduzione nuovo regime di compensazione al *market spread* abbinato al *cap* mensile rappresentato dalle rendite di congestione relative ai medesimi confini, operando contestualmente una modesta riduzione dei volumi di diritti allocabili su base annuale e mensile, pur sempre nella logica di massimizzare, nel loro complesso, i volumi di capacità di interconnessione resi disponibili al mercato ai sensi del Regolamento n. 714/2009;
 - sul confine Italia-Austria, di mantenere in vigore la regola previgente di compensazione al prezzo d’asta anche per il 2016. Tale regola trovava applicazione anche sui confini per i quali non è attivo il *market coupling* (Italia – Grecia e Italia – Svizzera);
- con la comunicazione 12 settembre 2016, i TSO operanti sui confini nord italiani hanno trasmesso ai regolatori un aggiornamento dell’analisi sul regime di *firmness*, di cui al documento per la consultazione 239/2015/R/eel e alla deliberazione 483/2015/R/eel, estendendone il periodo di analisi al 2015;

- l'analisi di cui al punto precedente conferma le conclusioni già ottenute nel 2015 sui potenziali maggiori oneri per il sistema, derivanti dall'introduzione del nuovo regime di compensazione al *market spread*.

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito dell'iniziativa di implementazione anticipata e volontaria di armonizzazione delle regole di allocazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto a lungo termine per il 2017, promossa da ENTSOE:
 - con la comunicazione 25 luglio 2016 Terna ha trasmesso, all'Autorità, per le valutazioni di propria competenza la proposta di regole "Allocation Rules for Forward Capacity Allocation", come perfezionata a seguito del processo di consultazione tenutosi dal 18 aprile al 18 maggio 2016, di cui al documento per la consultazione di ENTSOE 18 aprile 2016, ivi incluso l'allegato "Annex 6 to the Allocation Rules Regional specific annex: Italian Borders", che definisce le specificità in materia di *firmness* da applicare ai confini italiani e la sintesi delle osservazioni e dei commenti proposti dagli operatori in fase di pubblica consultazione delle medesime regole corredate dalle risposte alle medesime predisposte in maniera condivisa dai TSO, tra cui Terna;
 - con la comunicazione 9 settembre 2016, Terna ha trasmesso, all'Autorità, per le valutazioni di propria competenza:
 - la proposta di regole per l'allocazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto giornaliera tramite asta esplicita sulla frontiera Grecia – Italia e sui confini svizzeri "Daily Capacity Allocation on Swiss Borders and Italy – Greece Border" e la proposta di regole in caso di fallimento del meccanismo di *market coupling* sui confini in cui esso è in vigore "Shadow Allocation Rules", a seguito del processo di consultazione tenutosi dal 6 al 20 luglio 2016;
 - la proposta di regole per l'allocazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto infragiornaliera sulle frontiere settentrionali "Allocation Rules for Intraday Allocation on France-Italy, Switzerland-Italy and Austria-Italy Borders", a seguito del processo di consultazione tenutosi dal 1 al 15 agosto 2016;
 - la sintesi delle osservazioni e dei commenti proposti dagli operatori in fase di consultazione delle regole di cui sopra, corredate dalle risposte alle medesime predisposte in maniera condivisa dai TSO, tra cui Terna;
- con la medesima comunicazione 9 settembre 2016, Terna ha informato l'Autorità che, al fine di contribuire al processo di armonizzazione in corso, le regole di allocazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto giornaliera e infragiornaliera sono state uniformate, ove possibile, alla "Allocation Rules for Forward Capacity Allocation";

- le proposte, di cui alla comunicazione Terna 25 luglio 2016 e alla comunicazione Terna 9 settembre 2016, sono state sottoposte ai regolatori per verifica e approvazione, così da trovare applicazione per l’allocazione dei diritti di trasporto annuali e mensili anche sui confini nazionali italiani per il 2017, in linea con le richieste della Commissione Europea e di ACER ad ENTSOE;
- una volta positivamente verificate e approvate dall’Autorità, le regole di cui alla comunicazione Terna 25 agosto 2015 e alla comunicazione Terna 9 settembre 2016:
 - aggiornano e sostituiscono le regole per l’allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera approvate dall’Autorità con la deliberazione 483/2015/R/eel;
 - trovano applicazione a partire dalle aste per l’allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera relativamente all’anno 2017.

RITENUTO CHE:

- anche sulla base dello studio, di cui alla comunicazione 12 settembre 2016, degli esiti del processo di consultazione di cui al documento per la consultazione 239/2015/R/eel, nonché al fine di favorire l’iniziativa di implementazione anticipata e volontaria di armonizzazione delle regole di allocazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto a lungo termine, promossa dalla Commissione Europea, da ACER e da ENTSOE, è opportuno, per il 2017:
 - confermare l’applicazione del regime di compensazione al *market spread* precedentemente implementato in via sperimentale nel corso del 2016 sui confini Italia-Francia e Italia-Slovenia, abbinato al *cap* annuale, anziché mensile, rappresentato dalle rendite di congestione relative ai medesimi confini, nonché estendere il medesimo regime al confine Italia-Austria;
 - operare, contestualmente, una modesta riduzione dei volumi di diritti allocabili su base annuale e mensile (per le medesime ragioni di cui al documento per la consultazione 239/2015/R/eel e alla deliberazione 483/2015/R/eel) pur sempre nella logica di massimizzare, nel loro complesso, i volumi di capacità di interconnessione resi disponibili al mercato ai sensi del Regolamento n. 714/2009;
 - mantenere in vigore la regola previgente di compensazione dei *curtailment* al prezzo d’asta sui confini per i quali non è attivo il *market coupling* (Italia–Grecia e Italia–Svizzera);
- sia opportuno verificare positivamente ed approvare – per quanto di competenza dell’Autorità – le proposte di cui alla comunicazione Terna 25 luglio 2016 e alla comunicazione Terna 9 settembre 2016.

DELIBERA

1. di verificare positivamente e approvare – per quanto di competenza dell’Autorità – le proposte di cui alla comunicazione Terna 25 luglio 2016 e alla comunicazione Terna 9 settembre 2016, con particolare riferimento a:
 - la proposta di regole “Allocation Rules for Forward Capacity Allocation“, come perfezionata a seguito del processo di consultazione tenutosi dal 18 aprile al 18 maggio 2016, di cui documento per la consultazione di ENTSOE 18 aprile 2016, ivi incluso l’allegato “Annex 6 to the Allocation Rules Regional specific annex: Italian Border”, che definisce le specificità in materia di *firmness* da applicare ai confini italiani;
 - la proposta di regole per l’allocazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto giornaliera tramite asta esplicita sulla frontiera Grecia – Italia e sui confini svizzeri “Daily Capacity Allocation on Swiss Borders and Italy – Greece Border” e la proposta di regole in caso di fallimento del meccanismo di *market coupling* sui confini in cui esso è in vigore “Shadow Allocation Rules”, a seguito del processo di consultazione tenutosi dal 6 al 20 luglio 2016;
 - la proposta di regole per l’allocazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto infragiornaliera sulle frontiere settentrionali “Allocation Rules for Intraday Allocation on France-Italy, Switzerland-Italy and Austria-Italy Borders”, a seguito del processo di consultazione tenutosi dal 1 al 15 agosto 2016;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e alla società Terna S.p.a.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

29 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni